

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 23 maggio 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96–102 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza (LCit).

Art. 2⁶ Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

RU 2006 1931

¹ RS 101

² FF 2002 4181

³ RS 142.20

⁴ RS 142.31

⁵ RS 141.0

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:⁷

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di permessi per le persone registrate;
- c. controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS⁸, dell'accordo del 21 giugno 1999⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'accordo del 21 giugno 2001¹⁰ di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit¹¹;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i. applicazione degli accordi sulla libera circolazione.

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:¹²

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
 - b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
 - c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
 - d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi¹³;
 - e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.¹⁴ valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'Ufficio federale;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁸ RS 142.20

⁹ RS 0.142.112.681

¹⁰ RS 0.632.31

¹¹ RS 141.0

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

¹³ RS 142.31

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

- g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi.

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

a. l'identità delle persone registrate;

b. i compiti specifici dell'Ufficio federale di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.¹⁵

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ L'Ufficio federale è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.¹⁷

² ...¹⁸

Art. 6¹⁹ Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD²⁰) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale.

² I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'Ufficio federale.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

¹⁶ RS **235.1**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁰ RS **235.1**

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7 Autorità competenti

¹ L'Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.²¹

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD²²).²³

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963²⁴ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 8²⁵ Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'Ufficio federale, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:²⁶

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006 1941**).

²² RS **235.1**

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006 1941**).

²⁴ RS **0.142.115.143**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006 1941**).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006 1941**).

materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

- b. ...²⁷
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995²⁸,
 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 1997²⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

² L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:³⁰

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in mate-

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁸ RS **172.213.61**

²⁹ RS **120**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

ria di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

- b. ...³¹
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,
 - 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'Ufficio federale.³²

² I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se l'Ufficio federale o le autorità partecipanti al sistema d'informazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS³³, la LAsi³⁴ o la LCit³⁵, l'Ufficio federale può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.³⁶

² L'Ufficio federale si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.³⁷

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati**Art. 12** Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS³⁸, la LAsi³⁹ o la LCit⁴⁰.

² La richiesta va indirizzata all'Ufficio federale.⁴¹

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

¹ L'Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁴²

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;

33 RS 142.20

34 RS 142.31

35 RS 141.0

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

38 RS 142.20

39 RS 142.31

40 RS 141.0

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992⁴³ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² L'Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁴⁴

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi⁴⁵ affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14⁴⁶ Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'Ufficio federale può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁴⁷, dagli articoli 22c e 25c LDDS⁴⁸ nonché dagli articoli 97 e 98 della LAsi⁴⁹.

⁴³ RS 431.01

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁴⁵ RS 142.31

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁴⁷ RS 235.1

⁴⁸ RS 142.20

⁴⁹ RS 142.31

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16 Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD⁵⁰) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931⁵¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 22d e 22e

Abrogati

2. Legge del 26 giugno 1998⁵² sull'asilo

Art. 100

...

Art. 101

...

⁵⁰ RS 235.1

⁵¹ RS 142.20

⁵² RS 142.31. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006⁵³

⁵³ DCF del 12 apr. 2006 (RU **2006** 1939).